

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation, sezione commerciale, finanziaria ed economica, con ordinanza 3 luglio 1990, nella causa SCP Boscher, Studer e Fromentin contro SA Monegasque British Motors Wright e altri

(Causa C-239/90)

(90/C 229/07)

Con ordinanza 3 luglio 1990, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 1990, nella causa SCP Boscher, Studer e Fromentin, commissari d'asta associati, contro 1. SA Monegasque British Motors Wright, 2. SA Azur Auto Nice, 3. Sig.ra Michèle Guyen Van, in Hinterberg, 4. SA Sport Auto Diffusion, presente la società Nado GMBH, la Cour de cassation, sezione commerciale, finanziaria ed economica, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 59 del trattato debba essere interpretato nel senso che si applica all'ipotesi di vendite occasionali, effettuate in uno Stato membro, mediante aste pubbliche, da un commerciante stabilito in un altro Stato membro, di merci usate di sua appartenenza.
2. In caso di soluzione affermativa, se requisiti simili a quelli prescritti dalla legge 25 giugno 1841 costituiscono restrizioni.
3. Se l'articolo 30 del trattato debba essere interpretato nel senso che si applica a vendite mediante aste pubbliche di merci usate provenienti da un altro Stato membro e soggette a requisiti simili a quelli prescritti dalla legge 25 giugno 1841.
4. In caso di soluzione affermativa, se possa essere invocata la deroga relativa all'ordine pubblico prevista dall'articolo 36 del trattato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Monaco di Baviera, con ordinanza 10 luglio 1990, nella causa Parma Handelsgesellschaft mbH contro Hauptzollamt Bad Reichenhall

(Causa C-246/90)

(90/C 229/08)

Con ordinanza 10 luglio 1990, pervenuto nella cancelleria della Corte il 13 agosto 1990, nella causa Parma Handelsgesellschaft mbH, D-Francoforte, contro Hauptzollamt Bad Reichenhall, il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1626/85 ⁽¹⁾ nella versione del regolamento (CEE) n. 1712/85 ⁽²⁾ vada interpretato nel senso che le amarene, trovantisi in un liquido derivante dal riscaldamento delle amarene nell'acqua e che perciò presenta un contenuto di zucchero superiore al 9 %, vadano classificate come amarene sciroppate nella sottovoce 20.06-B-II-a-8 ovvero nella sottovoce 20.06-B-II-b-8 della tariffa doganale comune.
2. Se l'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento vada interpretato nel senso che per il calcolo del prezzo minimo all'atto dell'importazione di amarene sciroppate ci si deve basare sul peso delle amarene comprensivo dello sciroppo.

⁽¹⁾ GU n. L 156 del 15. 6. 1985, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 46.